



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" – Sulmona (AQ)
Polo Scientifico Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - ITC "A. DE NINO" - ITG "R. MORANDI" – ITI "L. DA VINCI"

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ

approvato con delibera n. 6 del 29.09.2023 dal Consiglio d'Istituto.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi);
VISTA la O.M. 90/2001, art. 21, 23, 24;
VISTA la C.M. 18902 del 7/11/2018 (C.M. annuale per l'iscrizione degli alunni);
VISTA la O.M. 257/2017 e susseguenti (Ordinanza annuale sugli Esami di Stato);
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento che disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

PREMESSA

La presente integrazione al Regolamento di Istituto si rende necessaria al fine di disciplinare, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, lo svolgimento degli esami integrativi e degli esami di idoneità nell' I.I.S. E. FERMI.

Il presente regolamento recepisce il Decreto Ministeriale n. 5 dell'8 febbraio 2021 *"Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione"*, e sostituisce le previgenti prassi in materia di passaggio tra percorsi di studio diversi ed accesso a classi successive a quelle per le quali si possiede l'ammissione.

Per "Esami integrativi" si intendono quelli che permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado il passaggio alla medesima annualità di un diverso percorso/indirizzo/articolazione/opzione.

Per “Esami di idoneità” si intendono quelli che consentono l’ammissione ad una classe successiva a quella per la quale già si possiede il titolo di ammissione nell’ambito dello stesso percorso/indirizzo/articolazione/opzione, ovvero fra percorsi/indirizzi diversi.

Il presente Regolamento non disciplina gli esami preliminari dei candidati esterni all’Esame di Stato e l’eventuale contestuale riconoscimento di idoneità al quinto anno o ad anni precedenti, che sono oggetto di norme specifiche indicate annualmente nell’Ordinanza Ministeriale sullo svolgimento degli Esami di Stato.

ESAMI INTEGRATIVI

A. Norme generali

Possono chiedere il passaggio alla stessa annualità di un diverso indirizzo di studi gli studenti già iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado.

In particolare, possono chiedere il passaggio:

- a) Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio alla classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado.
- b) Gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio ad un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, nella classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
- c) In caso di giudizio sospeso, per ottenere il passaggio alla classe successiva lo studente dovrà attendere l’esito positivo dello scrutinio integrativo conclusivo della classe frequentata.
- d) Non è prevista l’ammissione agli esami integrativi nell’ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.

Il passaggio viene effettuato a domanda, e solo nel caso in cui, sulla base di valutazioni relative alla disponibilità di organico, al numero di studenti e/o alla capienza delle aule e dei laboratori, sussista disponibilità di posti nella classe richiesta.

Le norme previste dal presente Regolamento valgono per i passaggi ad altro percorso o indirizzo/articolazione/opzione richiesti sia tra Istituti diversi sia nell’ambito del medesimo Istituto (ad es. da Istituto Tecnico a Liceo scientifico dell’IIS E. Fermi, o comunque tra diversi indirizzi interni all’IIS E. Fermi).

B. Periodi di effettuazione

1. Non è consentito effettuare il passaggio in corso d'anno, contrariamente alle prassi previgenti.
2. I passaggi possono essere effettuati esclusivamente nel periodo intercorrente fra il termine delle lezioni di un anno scolastico e l'inizio delle lezioni dell'anno successivo. Fanno eccezione i passaggi tra classi prime, che possono essere effettuati anche in corso d'anno.
3. Gli esami integrativi, se previsti per il passaggio richiesto, si svolgeranno di preferenza nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni. I candidati che abbiano riportato sospensione del giudizio nella scuola/classe di provenienza sostengono gli esami dopo la pubblicazione dell'esito degli scrutini integrativi.

C. Passaggi tra classi prime

1. Il passaggio alla classe prima di un percorso/indirizzo diverso da quello inizialmente frequentato può essere effettuato in corso d'anno (fatto salvo quanto indicato al punto A.c).
2. Gli studenti iscritti al primo anno di una scuola superiore di secondo grado che richiedono il passaggio alla prima classe di un diverso percorso/indirizzo entro il 31 gennaio possono effettuare il passaggio senza sostenere esami integrativi. Il Consiglio della classe di accoglienza mette in atto, se necessario, opportune misure di accompagnamento (recupero in itinere di nuclei disciplinari fondanti).
3. Gli studenti iscritti al primo anno di una scuola superiore di secondo grado che richiedono il passaggio alla prima di un diverso percorso/indirizzo dopo il 31 gennaio possono effettuare il passaggio, ma devono sostenere gli esami integrativi. Di norma, non si ritengono didatticamente opportune richieste di passaggio presentate oltre il 31 marzo.

D. Passaggi alla classe seconda

1. Il passaggio alla classe seconda di un percorso/indirizzo diverso da quello frequentato in prima viene effettuato a domanda, può avvenire esclusivamente entro l'inizio delle lezioni, come indicato al punto B.1, e fatto salvo quanto indicato al punto A. c)
2. Il passaggio viene effettuato senza sostenere esami integrativi. Il Consiglio di classe che accoglie mette in atto, se necessario, opportune misure di accompagnamento (recupero in itinere di nuclei disciplinari fondanti).
3. La domanda di passaggio alla classe seconda va presentata in segreteria didattica entro il 30 giugno, anche in caso di sospensione del giudizio. In quest'ultimo caso, il passaggio, se accettato, viene effettuato dopo gli scrutini integrativi di settembre.

E. Passaggi alla classe terza e classi successive

1. Il passaggio alla classe terza o alle classi successive di un percorso/indirizzo/articolazione/opzione diverso da quello frequentato precedentemente viene effettuato a domanda, può avvenire esclusivamente entro l'inizio delle lezioni, come indicato al punto B.1, e fatto salvo quanto indicato al punto A.c).
2. Il passaggio viene effettuato previo superamento di esami integrativi. Gli esami si svolgono nei tempi previsti dal punto B.2.
3. La domanda di passaggio alla classe terza o alle classi successive va presentata in segreteria didattica entro il 30 giugno, anche in caso di sospensione del giudizio.

F. Procedure di richiesta del passaggio ad altro percorso/indirizzo/articolazione/opzione

1. Gli studenti interni che desiderino richiedere il passaggio ad altro percorso/indirizzo/articolazione/opzione comunicano la loro intenzione ai propri docenti di riferimento (coordinatore di classe, docente tutor, vicepresidenze), che valutano le motivazioni insieme alle famiglie (se lo studente è minorenni). In caso di valutazione positiva della richiesta, lo studente procede nella presentazione della domanda alla Segreteria Didattica.
2. Gli studenti esterni, previa espletazione di quanto previsto nella propria scuola in termini di attività orientative, richiedono il passaggio presentando la richiesta alla Segreteria Didattica.
3. La richiesta dovrà indicare la scuola/classe/percorso/indirizzo/articolazione/opzione di provenienza ed il percorso/indirizzo/articolazione/opzione a cui si chiede il passaggio, nonché ogni altra informazione utile alla predisposizione del passaggio con o senza esami (diagnosi DSA, L. 104/92 ecc.). La Segreteria Didattica trasmetterà le richieste alle vicepresidenze che le valuteranno e daranno alla Segreteria didattica disposizioni per la risposta ai richiedenti.
4. Le domande di passaggio devono essere presentate, sia dagli studenti interni che dagli studenti esterni, in Segreteria Didattica, all'indirizzo mail aqis01900g@istruzione.it entro le seguenti scadenze:
 - a) Per i passaggi tra classi prime:
 - entro il 31 gennaio, passaggio senza esami integrativi;
 - entro il 31 marzo di norma, passaggio con esami integrativi.
 - b) Per i passaggi alle classi successive:
 - entro il 30 giugno per le classi seconde, passaggio senza esami integrativi;
 - entro il 30 giugno per le classi terze e successive, passaggio con esami integrativi.

5. I passaggi che non prevedono esami integrativi avverranno d'ufficio, fatto salvo quanto indicato nel punto A.c) e secondo l'ordine di priorità di cui al punto H.
6. Tutte le procedure di iscrizione (richiesta di Nulla Osta alla scuola precedente, domanda di iscrizione, eventuali versamenti, firma del Patto educativo ecc.) vengono effettuate solo dopo l'accettazione del passaggio in caso non sia previsto l'esame integrativo, e dopo il superamento dell'esame integrativo se previsto.

G. Esami integrativi

1. I passaggi che prevedono esami integrativi avverranno previa valutazione positiva delle prove sostenute.
2. Gli esami si effettuano solo per i richiedenti per i quali sussista la possibilità di accoglimento secondo quanto indicato al punto A.c), e nell'ordine di priorità di cui al punto H.
3. Gli esami integrativi vertono sui nuclei fondanti delle discipline, o di parti di una disciplina, non svolti nell'indirizzo di provenienza ma svolti nell'indirizzo richiesto negli anni precedenti a quello a cui si accede.
4. In tempi utili prima dell'effettuazione degli esami, i docenti referenti per i passaggi, previa consultazione con il Consiglio di classe di accoglienza, comunicano al richiedente i nuclei disciplinari fondanti sui quali verteranno le prove.
5. Gli esami integrativi per i passaggi tra classi prime richiesti oltre il 31 gennaio si svolgono secondo una tempistica congrua con la preparazione agli stessi. Gli esami integrativi per i passaggi alla classe terza e successive si svolgono nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni.
6. Le prove possono essere scritte, grafiche, scritto/grafiche, pratiche e orali. Le prove sono sostenute davanti ad una commissione costituita da almeno tre docenti del Consiglio della classe di accoglienza. Supera gli esami il candidato che riporta almeno il punteggio di sei decimi in tutte le prove.

H. Ordine di priorità

1. Nel caso in cui le richieste di passaggio ad un percorso/indirizzo/articolazione/opzione eccedano le possibilità di accoglimento, saranno ammessi al passaggio, previo esame integrativo se previsto, nell'ordine:
 - a) gli studenti interni in obbligo scolastico;
 - b) gli studenti interni non in obbligo scolastico;
 - c) gli studenti iscritti ad altre scuole in obbligo scolastico;

- d) Gli studenti iscritti ad altre scuole non in obbligo scolastico.
2. A parità di requisiti, vale la data di protocollo della richiesta.
 3. L'Istituto si riserva di derogare dall'ordine previsto al comma precedente in casi particolari dettati da motivazioni oggettive anche riservate (presenza di relazione dei servizi sociali, disposizioni dell'autorità giudiziaria, altre situazioni previste dalle norme vigenti).

I. Studenti provenienti da scuole straniere

1. Gli studenti provenienti da scuole straniere, se soggetti all'obbligo scolastico, vengono direttamente inseriti nella classe di appartenenza anagrafica o in classe inferiore o superiore, ai sensi del DPR 394/99 art. 45 e compatibilmente con i posti disponibili.
2. Gli studenti che hanno frequentato in scuole straniere le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado vengono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica, compatibilmente con i posti disponibili e previo superamento degli esami integrativi, ai sensi del D.M. 5/21 art.4 c. 13.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i minori provenienti da scuole straniere possono chiedere l'iscrizione in qualsiasi momento dell'anno (DPR 394/99 art. 45 c. 1).

ESAMI DI IDONEITÀ

L. Norme generali

1. Possono chiedere di sostenere gli esami di idoneità per l'ammissione ad una classe successiva a quella per cui, nell'ambito del medesimo percorso/indirizzo/ articolazione/opzione, è già posseduto il titolo di ammissione:
 - a) I candidati esterni che desiderano iscriversi per l'anno successivo ad una classe di istruzione secondaria superiore successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza ed effettuato il ritiro prima del 15 marzo;
 - b) Gli studenti interni promossi all'anno successivo, al fine di accedere ad una classe successiva a quella per la quale hanno conseguito la promozione.
2. I candidati esterni possono chiedere l'idoneità ad una classe successiva a quella per cui è posseduto il titolo di ammissione anche passando ad un percorso/indirizzo diverso.
3. Costituiscono requisito indispensabile per sostenere gli esami di idoneità:
 - a) La richiesta di iscrizione presso l'IIS E. Fermi, per l'anno successivo, alla classe per la quale si chiede di conseguire l'idoneità;

- b) Il possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado (o analogo titolo straniero ai sensi del D.M. 5/21 art. 5 c. 4), conseguito da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale di studi.
4. L'ammissione agli esami di idoneità avviene a domanda, e solo nel caso in cui, sulla base di valutazioni relative alla disponibilità di organico, al numero di studenti e/o alla capienza delle aule e dei laboratori, sussista disponibilità di posti nella classe richiesta.
 5. Non è consentito richiedere l'idoneità senza iscrizione alla classe a cui si aspira e relativa successiva frequenza. Qualora ragioni di età e/o di lavoro rendano inopportuna o impossibile tale eventualità da parte di esterni, questi possono, in presenza dei relativi requisiti, presentare domanda di partecipazione all'Esame di Stato in qualità di candidato esterno entro i termini fissati dall'USR, con eventuale contestuale riconoscimento dell'idoneità al quinto anno o ad anni precedenti come da Ordinanza Ministeriale annuale.
 6. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

M. Effettuazione degli esami di idoneità

1. Gli esami di idoneità si svolgono di norma nella prima metà di settembre.
2. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione.
3. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
4. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
5. Il candidato presenta una propria programmazione, in coerenza con i programmi svolti nella classe o nelle classi per le quali chiede di essere esaminato.
6. Gli esami di idoneità sono sostenuti davanti ad una commissione costituita da tutti i docenti della classe per la quale si richiede l'idoneità, eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

7. All'inizio della sessione, la commissione esamina la programmazione presentata dal candidato, costatandone la conformità ai curricoli ordinamentali ed al curriculum di Istituto.
8. Per i candidati con DSA certificato, la commissione, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali
9. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
10. Relativamente all'attribuzione dei punteggi di credito per le classi successive alla seconda, vale quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017 art. 15 c. 2.

N. Procedure di richiesta di idoneità

1. Sia i candidati esterni che gli studenti interni presentano domanda di ammissione agli esami di idoneità entro il 30 giugno, specificando la classe/percorso/indirizzo/articolazione/opzione a cui aspirano.
2. La domanda va presentata in Segreteria Didattica all'indirizzo mail aqis01900g@istruzione.it
3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione relativa al curriculum di studi sostenuto dall'aspirante, e da ogni altra informazione utile alla predisposizione degli esami (certificazione DSA ecc.).
4. La Segreteria Didattica inoltra la domanda ai docenti della vicepresidenza per i passaggi, che valutano preventivamente la richiesta in base a quanto indicato e danno alla Segreteria disposizioni per la risposta di ammissione o non ammissione all'esame.
5. In caso di ammissione all'esame, il candidato presenta domanda di iscrizione alla classe alla quale aspira prima della sessione. L'iscrizione viene perfezionata dopo l'esito positivo degli esami di idoneità.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al D.M. 5/2021 ed alle norme vigenti.